

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2415

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZINZI, MOLINARI, BOF, CECCHETTI, GIAGONI,
GIGLIO VIGNA, IEZZI**

Disposizioni in materia di contingentamento progressivo delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere e parrucchiere

Presentata il 20 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni il settore dei servizi alla persona, in particolare quello degli acconciatori, dei barbieri e dei parrucchieri, ha conosciuto un'espansione non sempre accompagnata da un'adeguata regolazione del mercato. La liberalizzazione indiscriminata ha prodotto un'offerta sovrabbondante, spesso concentrata in specifiche aree urbane, generando effetti negativi sia sotto il profilo della sostenibilità economica delle attività, sia per quanto riguarda la qualità del servizio reso ai consumatori. La presente proposta di legge è volta a introdurre un sistema di contingentamento progressivo del numero di abilitazioni professionali per l'esercizio delle attività di acconciatore, barbiere e parrucchiere che possono essere conseguite in ciascun comune, al fine di tutelare la

concorrenza leale, garantire l'equilibrio dell'offerta sul territorio e incentivare la qualità professionale e l'innovazione. La presente proposta di legge si articola in sei articoli che disciplinano: l'introduzione di un limite massimo delle abilitazioni professionali, di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, conseguibili annualmente; i criteri per la definizione del numero delle stesse; un piano di progressiva riduzione delle abilitazioni professionali conseguibili nei prossimi cinque anni; misure di monitoraggio e sanzioni. In tal modo, si intende favorire un riequilibrio strutturale del settore, garantendo al contempo il diritto alla libera iniziativa economica e la tutela dell'interesse collettivo alla qualità e alla sostenibilità dei servizi professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economica e una equa distribuzione territoriale degli esercizi commerciali ove si svolge l'attività di acconciatore, parrucchiere e barbiere, nonché la qualità dei servizi offerti e il rispetto del principio della libera iniziativa economica, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, la presente legge introduce un limite al rilascio dell'abilitazione professionale per l'esercizio delle attività di acconciatore, parrucchiere e barbiere di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

Art. 2.

(Determinazione dei limiti al conseguimento delle abilitazioni professionali)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato, secondo i criteri di cui all'articolo 3, il numero massimo per comune dei soggetti che possono conseguire la abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce altresì i criteri di valutazione delle richieste di abilitazione professionale tenendo conto delle qualifiche professionali e delle esperienze documentate del richiedente nonché del grado di innovazione e specializzazione dei servizi proposti da quest'ultimo.

Art. 3.

(Criteri per la definizione del numero di abilitazioni professionali conseguibili per comune)

1. Al fine di determinare il numero massimo per comune dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nell'adozione del decreto di cui all'articolo 2, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) la densità degli esercizi commerciali già attivi nei singoli territori comunali;
- b) la popolazione residente nei singoli territori comunali e il flusso turistico.

Art. 4.

(Piano di riduzione del numero degli esercenti l'attività di acconciatore, barbiere e parrucchiere)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con proprio decreto, adotta il Piano nazionale di riduzione del numero degli esercenti l'attività di acconciatore, barbiere e parrucchiere, da aggiornare ogni tre anni, contenente:

- a) misure di incentivazione alla cessazione volontaria dell'attività professionale;
- b) progetti di riconversione e riqualificazione professionale;
- c) ipotesi di sospensione dell'avvio delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, nel territorio dei comuni in cui vi sia una elevata densità di esercizi commerciali già attivi.

2. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con proprio decreto, su istanza dei comuni interessati, adotta disposizioni derogatorie al Piano di cui al comma 1 per

zone montane, rurali o con carenza di servizi, in ragione della loro specificità.

Art. 5.

(Monitoraggio)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle regioni, monitora l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituita, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione di vigilanza, incaricata di monitorare l'andamento del mercato e proporre eventuali al medesimo Ministero.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. All'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per importi non inferiori a 5.000 e non superiori a 50.000 euro »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* In caso di reiterazione della condotta di cui al comma 1, sono inflitte da parte delle autorità competenti le sanzioni amministrative accessorie della chiusura d'ufficio dell'attività e dell'inibizione all'esercizio della professione per un periodo non inferiore a cinque anni ».

